

(N. 2050)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALERMO, MANCINELLI, FANTUZZI, CAPPELLINI e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1957

Modifica della legge 25 giugno 1956, n. 587, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione e di quelle già esistenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 giugno 1956, n. 587, furono disposte agevolazioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento di farmacie, agevolazioni che vennero però limitate alle sole quattro prime categorie.

Nella discussione in cui venne esaminato detto disegno di legge, al fine di assicurarne la più sollecita approvazione pur venendo riconosciuta l'esigenza di estendere il provvedimento a tutte le categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, tale esigenza non venne concretata in appositi emendamenti atti a correggere la legge stessa. Il criterio adottato nella legge n. 587 del 1956, oltre a istituire una pericolosa discriminazione tra le varie categorie dei mutilati, — discriminazione che non può essere in alcun modo giustificata poichè sono comuni a tutti i mutilati e invalidi le benemerienze acquistate al servizio della Patria, — di fatto accorda il beneficio a quelle categorie di mutilati e invalidi che meno possono usufruire, data la difficoltà, per le loro

condizioni fisiche ad adempiere i compiti del farmacista.

D'altra parte la legge 3 giugno 1950, n. 375, che assicura una certa aliquota di posti d'impiego e di lavoro ai mutilati ed invalidi, e della quale la legge n. 578 del 1956 vuole chiaramente essere una estensione a favore delle categorie dei mutilati e invalidi farmacisti, non opera alcuna discriminazione del genere tra i mutilati ed invalidi delle varie categorie.

Riteniamo pertanto che debba essere accolto il voto della Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra che richiede l'estensione del beneficio di cui alla legge n. 578 del 1956 a tutte le categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, al fine di eliminare il criterio discriminatorio istituito con la precedente legge, e di assicurare il beneficio a quelle categorie — del resto poco numerose — che effettivamente possono usufruirne.

Siamo pertanto fiduciosi nell'accoglimento del seguente disegno di legge che tiene conto delle esigenze come sopra esposte.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le agevolazioni previste dalla legge 25 giugno 1956, n. 587, a favore dei mutilati e invalidi di guerra, per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle esistenti, sono estese ai mutilati e invalidi di guerra delle categorie dalla 5^a alla 8^a inclusa di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.